



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 88/18/CSP

**ORDINANZA DI INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI
PERUGIA (C.F. 00163570542) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
177/2005**

(CONTESTAZIONE N. 17/17/SIR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 aprile 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*) ed in particolare l’articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri recante la direttiva del 28 settembre 2009 sugli “*Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per*

le garanzie nelle comunicazioni”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS e, in particolare, l’art. 20 che conferisce al Servizio ispettivo, registro e CORECOM le funzioni di regolamentazione, di vigilanza, anche attraverso i CORECOM, e sanzionatorie in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all’art. 41 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 390/15/CONS, del 17 giugno 2015, recante “*Modifiche al Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” con la quale sono state conferite al Servizio ispettivo, registro e CORECOM. dell’Autorità le funzioni di regolamentazione, di vigilanza, anche attraverso i CORECOM, e sanzionatorie in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all’art. 41 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante “*Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*”;

VISTI gli esiti del monitoraggio d’ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie per fini istituzionali da parte delle amministrazioni pubbliche ed enti pubblici anche economici;

VISTO l’atto di contestazione n. 17/17/SIR del 27 dicembre 2017, notificato al Comune di Perugia in pari data con prot. AGCOM n. 89692;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Direttore del Servizio ispettivo, Registro e CORECOM n. 17/17/SIR del 27 dicembre 2017, notificato in pari data a mezzo PEC n.0089, è stata contestata al Comune di Perugia, C.F. 00163570542 con sede in Perugia, corso Vannucci 19, la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.

Dall'esame delle comunicazioni effettuate dalla parte il 29 settembre 2017 con prot. AGCOM n. 68917, infatti, relativamente alle spese per pubblicità istituzionale riferite all'esercizio 2016, è emerso che il Comune di Perugia ha destinato:

- a giornali quotidiani e periodici la somma di € 0,00;
- ad emittenti radiofoniche e/o televisive locali: € 0,00;
- € 2.138,00 su altri mezzi di comunicazione, pari al 100 % del totale delle spese pubblicitarie.

Il Comune di Perugia avrebbe pertanto violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove prevede che le somme che le amministrazioni pubbliche *“destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario) per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici”*.

2. Deduzioni del Comune di Perugia ed approfondimenti istruttori

Il Comune di Perugia, con PEC del 26 gennaio 2018 prot. 000578 trasmetteva le proprie controdeduzioni all'Autorità, rappresentando le proprie argomentazioni a giustificazione dei fatti contestati.

In particolare, il Comune di Perugia ha inteso *“emendare attraverso le comunicazioni documentali del caso, i dati contabili trasmessi erroneamente in forma incompleta (...) cui vanno aggiunti quelli da altro ufficio all'Ente via PEC in data 3/10/2017, in modo tale da dimostrare la piena rispondenza delle quote di legge (...)”*.

Le voci di spesa sono state quindi ricalcolate, alla luce di una più approfondita analisi compiuta dal Comune di Perugia a seguito della Contestazione ricevuta da questa Autorità. In particolare, sono state aggiunte al calcolo iniziale le spese sostenute di € 1.464,00 per la pubblicazione di una pagina pubblicitaria sul periodico annuale *“Guida ai Saperi e Piaceri della Regione Umbria”* del gruppo editoriale *“L'Espresso”* e di € 329,00 per spese su emittenti radiofoniche o televisive locali *“per un evento ideato e organizzato dal Comune di Perugia, per un importo di € 329,00 con anticipo della somma da parte dell'Associazione Perugia 1416. Le somme sono state restituite all'Associazione con determinazione dirigenziale 50/01 n.62 del 21.03.2017 a seguito di presentazione di rendicontazione delle spese(...)”*.

Altre spese non inizialmente contabilizzate attengono alla comunicazione resa da altro centro di costo del Comune di Perugia, dall'Unità Operativa Servizi alle Imprese, inviata il 3 ottobre 2017 a mezzo PEC all'Autorità: tale Unità destina € 3817,44 su quotidiani e periodici, € 1259,04 su emittenti radiofoniche e/o televisive locali ed € 994,40 su altri mezzi di comunicazione, per un totale di spese ulteriori pari ad € 6070,88.

La spesa complessiva effettuata dal Comune di Perugia, alla luce della riclassificazione effettuata dal Comune stesso, sarebbe quindi così destinata:

- a giornali quotidiani e periodici la somma di € 5.281,44 pari al 51,87 % del totale delle spese pubblicitarie (pari ad Euro: 10.181,88);
- su emittenti radiofoniche e/o televisive locali: € 1.588,04 pari al 15,59 % del totale delle spese pubblicitarie;
- € 3.312,40 su altri mezzi di comunicazione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Alla luce dei nuovi dati acquisiti in fase procedimentale, la ripartizione delle spese non appare in linea al dettato normativo dell'art.41 del *Tusmar*.

In relazione agli elementi aggiuntivi emersi in corso di istruttoria, nel totale delle somme destinate ai fini di pubblicità istituzionale dal Comune di Perugia, seppur includendo nel computo totale le spese ulteriori (e documentate) per l'acquisto di pagine pubblicitarie sul periodico "Guida ai Sapori e Piaceri della Regione Umbria", e sommando altresì alle spese destinate e comunicate attraverso le modalità previste dalla delibera n. 4/16/CONS, del 14/1/2016 quelle in seguito comunicate a mezzo PEC dalla U.O. Servizi alle Imprese del Comune medesimo, non può tuttavia trovare accoglimento la richiesta del Comune di Perugia di inclusione della spesa effettuata per pubblicità su emittenza radiotelevisiva la somma di € 329,00, poiché da considerarsi come spesa non direttamente sostenuta dal Comune stesso, come si evince dalla titolarità della fattura, intestata ad un ente terzo denominato "Associazione Perugia 1416".

Ne consegue che all'esito della necessaria riclassificazione, per i motivi sopra illustrati, la situazione della ripartizione è la seguente:

le spese totali ammontano ad € 9.852,88 di cui:

- su giornali quotidiani e periodici: € 5.281,44, pari al 53,60 %
- su emittenti radiofoniche e/o tv locali: € 1259,04 pari al 12,78 %;
- su altri mezzi di comunicazione € 3.312,40 pari al 33,62%

Pertanto, sulla base dei nuovi dati forniti dal Comune di Perugia nel corso dell'istruttoria condotta da questo Servizio a seguito della contestazione, non risulta rispettata la quota destinata dal Comune di Perugia a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale.

CONSIDERATO pertanto che, sulla base delle informazioni fornite dal Comune di Perugia, le quote percentuali indicate dall'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* non risultano rispettate con riferimento all'esercizio finanziario 2016;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunmilaseicentoquarantasei/00) ai sensi degli articoli 41 e 51, comma 2, *lett. f)*, del *Tusmar*;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La condotta tenuta dal Comune di Perugia deve ritenersi di entità lieve, in considerazione dello scostamento esiguo in termini economici delle somme impegnate per fini di pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa, rispetto alle previsioni dell'articolo 41 del *Tusmar*, per l'anno di contestazione;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose

Dalla lettura delle osservazioni di carattere generale e dalle interlocuzioni intercorse, il Comune di Perugia ha manifestato collaboratività e partecipazione alla fase istruttoria;

C. Personalità dell'agente

Il Comune di Perugia, per natura e funzioni svolte, si presume supportato da strutture interne adeguate a porre in essere gli adempimenti previsti dal quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, la sanzione irrogata – pari al minimo edittale – risulta congrua rispetto alla capacità economico-finanziaria dell'Amministrazione, e non particolarmente afflittiva;

UDITA la relazione del Presidente Angelo Marcello Cardani, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

Che il Comune di Perugia, C.F. 00163570542 con sede in Perugia, via Podiani 11 ha violato, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, l'articolo 41, comma 1 del *Tusmar*;

ORDINA

Al predetto Comune di Perugia di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41 *Tusmar* con riferimento all'esercizio finanziario 2016;

INGIUNGE

Al citato Comune di Perugia di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 88/18/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 88/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi